

10/1/1995

Permessa solo la rappresentanza della banca

All'avvocato manager è vietato anche l'albo speciale

Patrizia Macioci

Con due sentenze depositate ieri la Cassazione fornisce una serie di indicazioni agli avvocati, soffermandosi soprattutto sul versante dei divieti. Nella prima (la 19542 delle Sezioni unite civili) giudici di piazza Cavour ricordano ai professionisti impegnati negli uffici legali degli enti locali o degli istituti di diritto pubblico che, per mantenere l'iscrizione all'albo speciale, devono svolgere esclusivamente l'attività di rappresentanza e difesa dell'ente e non ricoprire anche incarichi gestionali. La seconda riguarda invece il processo penale e ri-

batte il divieto per l'avvocato parte lesa nel procedimento di rappresentarsi da solo.

L'occasione per fornire i chiarimenti sullo statuto professionale per gli avvocati iscritti all'albo speciale è stata offerta al Supremo collegio dal ricorso di un avvocato contro una decisione con cui il consiglio nazionale forense avallava la scelta dell'ordine di Siena di cancellare la professione di dipendente di una banca, dall'elenco speciale annesso all'albo.

La scelta dell'ordine era stata fatta in seguito al trasferimento dell'avvocato presso l'area territoriale Sicilia

dell'istituto di credito con compiti di assistenza legale e contrattuale alle strutture di zona e alle filiali. Un mandato che ordine e Cnf hanno considerato troppo vasto e che è soprattutto in base a quanto affermato in due documenti forniti dalla diretta interessata, in cui sottolineava di svolgere anche compiti di assistenza e difesa dell'ente pubblico.

Un passo falso - come sottolineano le sezioni unite - dal momento che il requisito per restare nell'albo speciale prevede che venga svolta solo e non anche quel tipo di prestazione. La decisione

I principi

Niente gestione

Per la Cassazione, l'avvocato che assume incarichi di gestione manageriale per conto della banca di cui è dipendente deve essere cancellato anche dall'albo speciale: si tratta, infatti, di un incarico non compatibile con l'unica attività permessa che è invece quello di rappresentanza dell'ente.

Ricorsi bloccati

Sempre la Cassazione ha poi precisato che l'avvocato parte lesa in un procedimento penale non può proporre personalmente il ricorso alla stessa Cassazione: una possibilità che sarebbe ammessa solo nel caso il legale fosse anche imputato e nei giudizi per la liquidazione dei compensi professionali.

del Cnf è dunque in linea con quanto affermato in passato dalle Sezioni unite che, con la sentenza n. 7084 del 1995, avevano chiarito che l'esclusività deve essere il risultato di un'attenta valutazione dei ruoli svolti ed è violata in caso di mansioni amministrative o che esulano dall'attività di assistenza legale.

Ancora un vincolo per i legali con la seconda sentenza (la n. 33657 della Seconda sezione penale) che nega la possibilità al legale di proporre personalmente il ricorso alla stessa Cassazione nel caso sia la persona offesa dal reato. Potere - ricorda il collegio - che avrebbe invece nel caso decidesse di intervenire personalmente in qualità di imputato. Un'altra deroga alla regola: generale esiste inoltre, in favore dei cassazionisti, nei giudizi che riguardano le liquidazioni dei compensi professionali.

Oggi, il direttore di risorse umane deve